



COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell'Ogliastra

Prot. n. **11431**

Lanusei, 21 settembre 2011




Spett. II:

Prefettura: Via Deffenu **NUORO**R.A.S. Assessorato Igiene e Sanità Via Roma n. 221 **CAGLIARI**Sindaci dei Comuni Facenti parte dell'ASL n. 4 di **LANUSEI**Stazione dei Carabinieri **LANUSEI**Vigili Urbani - **LANUSEI**Ministero della Sanità
Servizi Veterinari **ROMA**N.A.S.- Piazza Italia - **SASSARI**:A tutte le ASL della Sardegna **LORO SEDI**Azienda N.4 di Lanusei - Servizio Veterinario **LANUSEI**

Oggetto: FOCOLAIO ATTIVO DI PESTE SUINA AFRICANA - TRASMISSIONE ORDINANZA SEQUESTRO ED ABBATTIMENTO - DITTA MUCELLI DANIELE - LOC. TUCCI - LANUSEI

Per provvedimenti di competenza si trasmette, in allegato, l'ordinanza sindacale N. 15 del 20/09/2011
inerente l'oggetto.

Distinti Saluti





COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell'Ogliastra

COMUNE DI USSASSAI
Prot.0002622/2011
Registrazione del 22/09/2011 ore 12:38
Classificazione: 9. 4. 0

A

ORDINANZA DEL SINDACO

Prot. n. 11370

N. 15
 DEL 20/09/2011

OGGETTO: FOCOLAIO ATTIVO MALATTIA INFETTIVA PESTE SUINA AFRICANA IN AZIENDA IT037NU001 RAPPRESENTANTE LEGALE MUCELLI DANIELE. – SEQUESTRO ED ABBATTIMENTO ANIMALI

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario della A.S.L. n° 4, senza prot. n° 19/09/2011, che segnala la presenza della Peste Suina Africana nell'allevamento della specie presente nell'azienda identificata col codice n° IT037NU001 ubicata in località Tucci, agro di questo comune, della quale è rappresentante legale il sig. Mucelli Daniele, nato a Lanusei il 05/08/1980, con cod. fisc. MCL.DNL 80M05 E441V e residente a Lanusei in località Tucci;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni;
- la Legge 23 gennaio 1968 n. 34;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 231;
- la Legge 2 giugno 1988, n. 218
- il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;
- la Legge Regionale 8 luglio 1985 n. 15;
- il testo unico enti locali D.Lgs. n° 267/2000;
- la Lctc 9 marzo 1989, n. 86;
- la Legge 22 febbraio 1994, n. 146;
- il Decreto n. 502/92 e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- l'O.M. 1968;
- il DAIS n. A_36 del 2 settembre 2011;
- il Regolamento (CE) n. 1774/2002;
- il Regolamento (CE) n. 811/2003/CE della Commissione;
- il Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- il Decreto Legislativo n. 54 del 20/02/2004;

ORDINA

- 1) Il sequestro di rigore con l'intervento della forza pubblica degli animali infetti e sospetti contaminati presenti nel focolaio infettivo individuato nelle località "TUCCI", area di pertinenza dell'allevamento suinicolo di proprietà del Sig. MUCELLI MUCELLI;
- 2) Il sollecito abbattimento di tutti i capi suini infetti, sospetti infetti e sospetti contaminati appartenenti al Sig. MUCELLI DANIELE che avverrà in data ___ / ___ / ___ alle ore ___.
- 3) La numerazione, per categoria, dei suini esistenti nei ricoveri e nelle località infette.
- 4) L'isolamento di tutte le porcilaie esistenti nella predetta zona ed il sequestro dei suini nei ricoveri e negli accantonamenti di pertinenza con la prescrizione tassativa:
 - a) del divieto dell'accesso alle porcilaie di persone estranee, tenendo lontano dalle stesse cani, gatti ed animali da cortile;
 - b) della chiusura dei ricoveri e lo spargimento di sostanze disinfezanti sulla soglia e per un tratto dell'esterno delle stesse porcilaie;
 - c) del divieto al personale di custodia di avere contatti con animali dei luoghi vicini;
 - d) del divieto di trasportare dal luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame e qualsiasi altro materiale od oggetti possibili veicoli della malattia;
 - e) del divieto di abbeverata degli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
 - f) del prelievo di un numero sufficiente di campioni, conformemente al manuale di diagnostica, dai suini all'atto dell'abbattimento per poter determinare il modo in cui il virus della peste suina africana è stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso può essere stato presente nell'azienda prima della denuncia della malattia;
- 5) Le carni di suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali siano, per quanto possibile, rintracciate e trasformate sottocontrollo ufficiale in impianti autorizzati
- 6) lo sperma, gli ovuli o gli embrioni di suini raccolti nell'azienda nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus della peste suina africana;
- 7) ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato sia sottoposto ad un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della peste suina africana; ogni materiale monouso potenzialmente contaminato, in particolare quelli utilizzati per le operazioni di abbattimento, sia distrutto; tali azioni devono essere condotte secondo le istruzioni del veterinario ufficiale; dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonché il materiale, le lettiera, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti, disinfestati, disinfezati e trattati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo nr° 54 del 20.02.2004;
- 8) La reintroduzione dei suini nelle aziende dove è stato effettuato l'abbattimento dei suini non può avvenire prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione effettuate nell'azienda in questione conformemente ai commi da 2 a 5 dell'articolo 13 Decreto Legislativo nr° 54 del 20.02.2004;
- 9) E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata al Sig. MUCELLI DANIELE e a tutti i Sigg. interessati entra immediatamente in vigore;
- 10) In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente emanata ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2582,27.
- 11) Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.
- 12) La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'art. 358 del T.U. LL.SS., approvato con R.D. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 196/99, con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.
- 13) Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS N. A_36 del 02set2011 si applicano le sanzioni del

Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniera da un minimo di € 258,23 ad un massimo € 1.291,14.

- 14) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notificazione dello stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO

Virginia Lai

